

ACCORDO-QUADRO TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALLE LETTERE A), RELATIVAMENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA PERICOLOSITÀ, NONCHÉ C), D) ED E) DEL COMMA 1 DEL DECRETO-LEGISLATIVO 29 SETTEMBRE 1999, N. 381 (PERIODO 2022 - 2025).

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di dicembre,

la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione Civile, C.F. 97018720587, con sede in Roma, via Ulpiano n. 11, di seguito "Dipartimento", nella persona dell'ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento;

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, C.F. 06838821004, con sede in Roma, via di Vigna Murata n. 605, di seguito "INGV", nella persona del prof. Carlo DOGLIONI, Presidente e legale rappresentante dell'Istituto;

nel seguito chiamati congiuntamente "le Parti";

Visti

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- il decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni";
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 2, c. 1 del decreto-legislativo 381/1999 in cui sono definite le attività e le competenze istituzionali dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e ss. mm. e ii.;
- l'art. 2, c. 2, primo periodo del decreto-legislativo 381/1999, dove viene previsto che "l'INGV è componente del servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le attività di cui alle lettere a), relativamente alla valutazione dei rischi e della pericolosità, nonché c), d) ed e) del comma 1, sono svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica dell'Istituto";
- il secondo periodo dell'art. 2, c. 2 del decreto-legislativo 381/1999 che prevede che "per lo svolgimento di tali attività, con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse già

disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

- il decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” e ss. mm. e ii.;
- l’art. 2, c. 1 del decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che identifica le attività di protezione civile come di seguito riportato: “Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento”;
- l’art. 2, cc. 1 e 2 del decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che identificano la previsione come l’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. Mentre la prevenzione consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
- l’art. 13, del decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che individua l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile”;
- l’art. 19, del decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che identifica il ruolo della comunità scientifica nel contesto del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- l’art. 50, c. 1, del decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che prevede che “Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti”;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’INGV, in quanto Ente di ricerca non strumentale, è incluso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è un soggetto pubblico;
- l’INGV partecipa al Comitato operativo della protezione civile, istituito ai sensi dell’art. 14 del decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fornendo notizie, dati e informazioni sulle emergenze in corso; e che i rappresentanti dell’INGV in seno al Comitato operativo rappresentano durante le emergenze l’INGV nel suo complesso;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008 in materia di indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 recante “Istituzione del Sistema d’Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SiAM.”, che stabilisce che il SiAM è composto da INGV attraverso il Centro di Allerta Tsunami, dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, e dal Dipartimento;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, riguardante il “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;

Premesso che

- l’Accordo-Quadro relativo al decennio 2012-2021 tra il Dipartimento e l’INGV per l’attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, di consulenza tecnico - scientifica e di studi sui rischi sismico e vulcanico stipulato il 2 febbraio 2012 con rep. n. 1153, visto e annotato dall’Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile al n. 1143 il 12 aprile 2012, e registrato alla Corte dei Conti, reg. n. 5, fog. n. 319, il 13 giugno 2012, ha scadenza 31 dicembre 2021;
- si rende necessario, predisporre e formalizzare tra le Parti un nuovo Accordo-Quadro per comuni finalità di partenariato, a cui faranno riferimento le prossime convenzioni;
- le Parti intendono definire in tale Accordo-Quadro una nuova piattaforma collaborativa e di partenariato che favorisca agilità e dinamicità dei loro rapporti, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico;
- è necessario garantire la continuità delle attività di servizio previste nella Convenzione tra le Parti sottoscritta il 24 dicembre 2019 con scadenza 31 dicembre 2021;

Considerato che

- per quanto riguarda le conoscenze sui terremoti e i maremoti di origine sismica, è necessario disporre di una rete di rilevamento opportunamente distribuita su tutto il territorio nazionale con trasmissione diretta e continua di tutti i dati di osservazione ad appositi centri di raccolta ed elaborazione;
- per quanto riguarda le conoscenze sui vulcani, è necessario disporre di una rete di rilevamento dei fenomeni legati al vulcanismo per ciascuno degli apparati vulcanici di interesse per la protezione civile;
- è necessario mantenere in efficienza la complessa struttura per la valutazione dei rischi sismico, da maremoto di origine sismica e vulcanico, sviluppandola e integrandola anche secondo le specifiche esigenze di protezione civile, con particolare riferimento alla tempestiva comunicazione di informazioni utili ai fini della dichiarazione dei diversi stati di allertamento;
- l’attività di sorveglianza tecnico-scientifica sulla sismicità del territorio, sull’occorrenza di maremoti generati da sisma, che possano interessare il territorio nazionale, e sui fenomeni vulcanici nel territorio nazionale, finalizzata ai compiti di protezione civile, deve avere uno svolgimento ininterrotto e uno specifico assetto organizzativo, consentendo prontamente la trasmissione verso il Dipartimento di tutte le informazioni riguardanti eventi e rischi sismici, da maremoto di origine sismica e vulcanici di potenziale interesse del Dipartimento;
- è opportuno stabilire l’architettura organizzativa e funzionale relativamente alle fasi di monitoraggio e sorveglianza nonché, ove possibile, di previsione;
- è necessario definire, indirizzare e stabilire: (i) le modalità e le responsabilità della diramazione degli allertamenti, della valutazione e dell’adozione delle scelte

d'intervento; (ii) le modalità e le procedure per la condivisione delle informazioni derivanti dalle attività di monitoraggio e dalle analisi sismiche, vulcaniche e relative a maremoti di origine sismica prodotte dall'INGV, nonché di efficace comunicazione e concertazione, anche in tempo reale, tra l'INGV e il Dipartimento per eventi sismici, di maremoto di origine sismica e vulcanici significativi; (iii) le modalità e gli strumenti per rafforzare la capacità valutativa e decisionale del Dipartimento; (iv) la continuità operativa del sistema di sorveglianza sismica, per maremoti generati da sisma e vulcanica, nonché lo sviluppo e l'integrazione delle reti di monitoraggio nei diversi ambiti territoriali, pur nel rispetto delle competenze e delle autonomie delle Amministrazioni locali;

- a tal fine, è necessario mantenere un collegamento diretto, 24 ore su 24, per tutti i giorni l'anno, tra i sistemi operativi dell'INGV e del Dipartimento;
- le attività di sorveglianza tecnico-scientifica sulla sismicità del territorio, sull'occorrenza di maremoti generati da sisma, devono essere sviluppate anche al fine di una migliore conoscenza dei terremoti, maremoti generati da sisma e vulcani in tutto il territorio nazionale;
- l'INGV svolge attività tecnico-scientifica anche con riferimento a situazioni precedenti, concomitanti e conseguenti un'emergenza sismica, da maremoto di origine sismica, o vulcanica, utile anche al rilascio di pareri e relazioni di approfondimento su specifiche esigenze di protezione civile;
- l'INGV ha maturato nel tempo le competenze scientifiche necessarie per lo svolgimento delle attività, istituendo, sviluppando e consolidando specifiche organizzazioni di mezzi e di personale dedicate in maniera esclusiva e ininterrotta a mantenere un collegamento diretto, 24 ore su 24, con il Dipartimento e trasmettere tutte le informazioni riguardanti eventi e rischi sismici, da maremoto di origine sismica e vulcanici di potenziale interesse del Dipartimento anche ai fini della dichiarazione dei diversi stati di allertamento;
- l'INGV cura la gestione e l'aggiornamento delle banche dati necessarie a stime di pericolosità sismica, da maremoto di origine sismica e vulcanica, anche di supporto alla normativa;
- una pianificazione pluriennale consente di programmare nel tempo l'attività dell'INGV nel quadro di un miglioramento delle attività di protezione civile;
- un programma di ricerca finalizzata, propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi sismico, vulcanico e da maremoto di origine sismica, deve avere un adeguato sviluppo pluriennale;
- le attività rientrano rispettivamente nei comuni compiti istituzionali delle Parti;
- ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi sismico e vulcanico nazionali, e da maremoto di origine sismica per l'area mediterranea, il presente Accordo-Quadro costituisce riferimento nazionale per la componente di pericolosità che contribuisce alla definizione di tali rischi e per la sorveglianza degli eventi;
- occorre garantire la continuità operativa del sistema di sorveglianza sismica, vulcanica e per i maremoti indotti di origine sismica per il Mediterraneo;

- le Parti, con la formalizzazione del presente Accordo-Quadro, intendono dare attuazione alle previsioni dell'art. 2, c. 2 del decreto-legislativo 381/1999 e definire le attività che saranno attuate dalle convenzioni previste dal medesimo comma;
- con la formalizzazione del presente Accordo-Quadro, le Parti intendono regolare le attività previste, mediante la stipula di apposite Convenzioni che potranno prevedere oneri di rimborso delle spese sostenute, verificate le sufficienti e idonee disponibilità di bilancio;
- i movimenti finanziari tra le Parti derivanti dalle suddette convenzioni si configurano come mero rimborso delle spese sostenute;

Tutto ciò visto, premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo-Quadro.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente atto richiama la normativa nazionale che regola i rapporti funzionali tra il Dipartimento e l'INGV, secondo un principio generale che stabilisce che le azioni congiunte tra Dipartimento e INGV sono finalizzate allo studio e alla sorveglianza dei fenomeni sismici, da maremoto di origine sismica, e vulcanici per la pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi volti a garantire condizioni permanenti e omogenee di salvaguardia della vita umana e dei beni.

Per quanto riguarda il servizio di allerta per maremoti generati direttamente da terremoti è richiamata la normativa SiAM.

L'Accordo-Quadro viene attuato attraverso le Convenzioni attuative tra Dipartimento e INGV, di cui all'art. 4 del presente Accordo-Quadro.

Il presente Accordo-Quadro stabilisce l'architettura organizzativa e funzionale dei rapporti fra le Parti. Nel quadro dei rapporti organizzativi e funzionali tra le Parti, l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile e svolge le attività di cui alle lettere a), relativamente alla valutazione dei rischi e della pericolosità, nonché c), d) ed e) del c. 1 del decreto-legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e ss. mm. e ii, nel quadro di accordi pluriennali con il Dipartimento.

Il presente Accordo-Quadro individua e definisce:

- i compiti delle Parti;
- le modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Accordo-Quadro;
- le attività e i contenuti delle successive Convenzioni attuative.

Articolo 3 - Compiti delle Parti

L'INGV effettua il monitoraggio sismico e vulcanico e l'allertamento per maremoto di origine sismica al Dipartimento e alle autorità competenti, e fornisce informazioni attraverso gli opportuni canali di informazione.

In particolare:

- a) assicura la disponibilità di tutte le competenze necessarie per le attività di sorveglianza e di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica secondo il presente Accordo-Quadro e le modalità espresse nelle Convenzioni. Attiene ai compiti dell'INGV anche la valutazione ed integrazione dei dati e delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, oltre che di proposizione di nuove metodologie scientifiche;
- b) mantiene in efficienza le reti geofisiche e geochimiche, nonché le stazioni di osservazione visiva per il monitoraggio e la sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e delle aree limitrofe e assicura un collegamento diretto e continuo con il Dipartimento ai fini della tempestiva comunicazione di tutti gli eventi sismici e dei fenomeni vulcanici rilevanti che si verificano o interessano il territorio nazionale, nonché degli eventi potenzialmente generatori di maremoti di origine sismica che si verificano nell'area di competenza come definita nella normativa SiAM; nonché la trasmissione e l'interscambio dei dati e delle informazioni necessarie e utili per l'allertamento del Servizio nazionale della Protezione Civile;
- c) sviluppa e innova tecnologicamente le attuali infrastrutture di controllo sismico e vulcanico al fine di meglio definire i parametri degli eventi suddetti;
- d) procede all'analisi in tempo reale di tutti i dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata individuazione degli eventi sismici e vulcanici e delle zone colpite o esposte al rischio;
- e) interviene d'intesa e in coordinamento con il Dipartimento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici, al fine di uno studio di dettaglio sulle caratteristiche e sull'evoluzione degli eventi stessi e della valutazione delle relative implicazioni ai fini di Protezione Civile;
- f) mantiene, ai fini di cui alla precedente lettera d), efficiente e operativa una struttura di pronto intervento dotata di personale e attrezzature adeguate, sia per il monitoraggio strumentale dei fenomeni che, per quanto riguarda i fenomeni sismici, e il rilievo dei loro effetti;
- g) fornisce, su richiesta del Dipartimento, pareri e consulenze in materia di pericolosità e rischio sismici, da maremoto di origine sismica e vulcanici;
- h) garantisce la gestione dei database della sismicità e dell'attività vulcanica, necessari per fornire i pareri e le consulenze di cui alla precedente lettera f), ivi incluso il database di pericolosità sismica di supporto alla normativa sismica;
- i) fornisce ogni elemento tecnico-scientifico utile ai fini delle valutazioni da parte della "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi";
- j) rende disponibili esperti per la partecipazione alle attività di gruppi di lavoro e commissioni organizzate dal Dipartimento;
- k) implementa studi sui fenomeni sismici e vulcanici delle regioni italiane, e sui maremoti di origine sismica nel Mediterraneo, finalizzati allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi di valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e da maremoto di origine sismica, anche con il coinvolgimento di altri Enti di ricerca e

università.

Il Dipartimento,

- a) indirizza gli obiettivi, coordina le azioni relative alle esigenze di protezione civile, e assume la responsabilità della definizione delle soglie critiche dei parametri descrittivi di eventi potenzialmente pericolosi, dell'emanazione degli allertamenti alla popolazione e della gestione dell'emergenza;
- b) assieme alle Regioni, indirizza e stabilisce le procedure e le modalità di allertamento ai diversi livelli territoriali;
- c) assicura il rimborso dei costi sostenuti dall'INGV per lo svolgimento dei compiti del presente Accordo-Quadro, nei limiti e con le modalità che saranno individuate nelle Convenzioni attuative.

Articolo 4 - Convenzioni attuative

Le Parti stabiliscono congiuntamente le modalità operative e attuative del presente Accordo-Quadro, ivi compresa la programmazione delle attività.

Il presente Accordo-Quadro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 2, del decreto-legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e ss. mm. e ii, è attuato attraverso Convenzioni attuative sottoscritte tra le Parti, verificata la relativa disponibilità di bilancio, di durata almeno biennale.

Le Convenzioni attuative definiranno le attività, la tempistica, gli obiettivi, le fasi di attuazione, i costi delle attività richieste e concordate, e individuano, di comune accordo, le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse che il Dipartimento assegna a INGV in attuazione dell'art. 2, c. 2 del decreto-legislativo 381/1999.

Le Convenzioni per l'attuazione dei compiti descritti nel presente Accordo-Quadro faranno riferimento a quattro tipologie di attività:

- attività di servizio;
- potenziamento delle attività di servizio;
- approfondimento delle conoscenze;
- altre attività.

Articolo 5 - Attività di servizio

La Convenzione attuativa relativa all'attività di servizio disciplina le modalità di svolgimento del servizio di sorveglianza sismica, dei maremoti indotti da un sisma, e vulcanica, la gestione delle banche dati, la preparazione delle attività tecnico-scientifiche in emergenza, nonché la formazione, la comunicazione e la divulgazione.

In particolare, la Convenzione attuativa dovrà descrivere i dettagli dei seguenti sei ambiti:

- sorveglianza sismica;
- allerta maremoti di origine sismica per il Mediterraneo;
- sorveglianza vulcanica;
- gestione delle banche-dati sismologiche e vulcanologiche;

- preparazione e gestione delle attività in emergenza;
- formazione, comunicazione e divulgazione sui temi della pericolosità e rischio sismico, vulcanico e da maremoto di origine sismica.

Per ogni attività prevista nella Convenzione attuativa, le Parti identificano propri referenti.

La Convenzione attuativa disciplina le situazioni, associate a dichiarazioni di emergenza di rilievo nazionale o di crisi di particolare gravità, che richiedono un significativo aumento delle attività di monitoraggio e sorveglianza dell'INGV, e dei relativi costi, rispetto a quanto già previsto dalla Convenzione stessa.

Articolo 6 - Potenziamento delle attività di servizio

La Convenzione attuativa relativa al potenziamento delle attività di servizio:

- disciplina le modalità per mettere in atto le azioni necessarie per il miglioramento e il potenziamento delle attività di servizio;
- individua le metodologie e le attrezzature di adeguato livello tecnico e qualità per la conduzione delle attività di servizio;
- identifica le priorità di trasferimento in modalità pre-operativa e operativa, dei più recenti risultati e avanzamenti della ricerca scientifica e tecnologica sviluppati dalla comunità italiana e internazionale anche con le attività di cui all'art. 8;
- definisce le modalità di trasferimento di cui al punto precedente.

Le attività di potenziamento delle attività di servizio finanziate dal Dipartimento vengono strutturate come progetti di sviluppo.

Per ogni progetto, le Parti identificano propri referenti.

Ogni progetto presenterà un piano di sviluppo con obiettivi e scala dei tempi definiti. I progetti dovranno comprendere un'adeguata fase di implementazione e verifica.

Articolo 7 - Approfondimento delle conoscenze

La Convenzione attuativa relativa all'approfondimento delle conoscenze disciplina le modalità di svolgimento di attività di ricerca e di sviluppo tecnologico finalizzate alle esigenze di protezione civile nell'ambito dei fenomeni sismici, da maremoto di origine sismica, e vulcanici, coordinate dall'INGV, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV.

In particolare, le Parti definiscono:

- le linee guida per la predisposizione, l'approvazione e lo svolgimento di progetti di ricerca;
- le tematiche delle ricerche;
- i soggetti partecipanti.

Articolo 8 - Altre attività

L'estensione del presente Accordo-Quadro alla realizzazione di altre attività non comprese tra quelle definite dai precedenti articoli e di interesse delle Parti per finalità di protezione

civile potrà essere oggetto di ulteriori Convenzioni attuative corredate da documenti tecnici ed eventuali corrispettivi finanziari.

Articolo 9 - Disponibilità reciproca

Ferma restando l'autonomia del Dipartimento e dell'INGV di partecipare ad attività, azioni, programmi e progetti nazionali e internazionali, le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni circa i propri progetti scientifici e le convenzioni che abbiano attinenza con le finalità di protezione civile rilevanti per il presente Accordo-Quadro.

Articolo 10 - Coinvolgimento di altri soggetti

Nell'ambito delle attività del presente Accordo-Quadro, potrà rendersi necessario il concorso di più soggetti istituzionali, quali Agenzie, Enti, Centri di competenza, e Consorzi. In tal caso, le Parti:

- concorderanno il ricorso a tali competenze tecnico-scientifiche esterne;
- definiranno i compiti e le funzioni di tutti i soggetti coinvolti, e i rapporti convenzionali o delle intese da sottoscrivere con essi;
- individueranno le risorse finanziarie necessarie.

Articolo 11 - Commissione paritetica e suoi compiti

Nell'ambito del presente Accordo-Quadro, è istituita una Commissione paritetica per coordinare e indirizzare le attività previste dallo stesso Accordo-Quadro. La Commissione paritetica è costituita da sei membri, tre in rappresentanza del Dipartimento e tre in rappresentanza dell'INGV. Ciascuna terna è composta dal firmatario dell'Accordo-Quadro, o da persona da lui delegata, e da due membri con competenze tecniche.

I compiti della Commissione paritetica sono:

- definire e valutare le strategie, gli obiettivi relativi al presente Accordo-Quadro, le eventuali modifiche dei sistemi di monitoraggio e sorveglianza e, ove fosse necessario, la revisione dell'Accordo-Quadro stesso;
- definire, concordare e coordinare l'interscambio, la condivisione e la valutazione congiunta di dati e informazioni tra il Dipartimento, l'INGV, altri Enti e organismi di ricerca, anche appartenenti ad altri settori disciplinari, e strutture di protezione civile regionali;
- individuare i contenuti delle Convenzioni attuative e predisporre i documenti relativi;
- valutare quanto fatto nell'ambito delle Convenzioni attuative attivate in base al presente Accordo-Quadro, e organizzare la valutazione degli sviluppi tecnologici e scientifici raggiunti.

Articolo 12 - Pubblicazione e divulgazione di dati e prodotti

Le modalità di diffusione dei dati e dei prodotti di monitoraggio e sorveglianza realizzati nell'ambito dell'Accordo-Quadro sono disciplinate dalle Convenzioni attuative.

L'INGV si impegna a non diffondere valutazioni relative a scenari di pericolosità o di rischio, sismico, da maremoto di origine sismica, o vulcanico senza la preventiva

autorizzazione del Dipartimento, che ha la facoltà di considerare riservati alcuni documenti ed elaborati, e di stabilire le modalità e i tempi della loro eventuale pubblicizzazione.

Tutti i documenti prodotti da attività finanziate nell'ambito del presente Accordo-Quadro, comunque diffusi via stampa o via internet, devono riportare il logo del Dipartimento accanto a quello dell'INGV.

Le disposizioni suddette non riguardano la pubblicazione in riviste scientifiche dei risultati di studi e ricerche realizzati nell'ambito del presente Accordo-Quadro. Nel caso in cui tali risultati abbiano implicazioni dirette in materia di protezione civile, specie in termini operativi, le pubblicazioni in riviste scientifiche, non appena accettate, devono essere inviate per opportuna conoscenza al Dipartimento.

Ogni pubblicazione derivata come prodotto intermedio o finale dalle attività del presente Accordo-Quadro deve essere consegnata in formato digitale al Dipartimento. Ogni pubblicazione deve riportare la seguente dicitura: in italiano, *“Lo studio ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione Civile. La pubblicazione non riflette necessariamente la posizione e le politiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione Civile.”*; in inglese, *“The study has benefited from the financial contribution of the Italian Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione Civile. The publication does not necessarily reflect the position and policies of the Italian Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione Civile.”*

Articolo 13 - Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo-Quadro ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel decreto-legislativo n. 196/2003 e ss. mm. e ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e nelle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

Articolo 14 - Clausola di non discontinuità

Per garantire l’indispensabile continuità operativa del sistema di sorveglianza sismica, vulcanica e per i maremoti indotti di origine sismica per il Mediterraneo, le Convenzioni attuative per le attività di servizio di cui all’art. 5, disciplinano la previsione di eventuali proroghe delle attività di servizio necessarie a coprire i periodi intercorrenti tra la conclusione di una Convenzione e il perfezionamento della successiva.

Nelle more della sottoscrizione delle Convenzioni di cui all’art. 4 del presente Accordo-Quadro, ai fini della soprarichiamata continuità operativa, le Parti convengono di prorogare, con successivo provvedimento, le Convenzioni in essere relative alle attività di servizio.

Articolo 15 - Durata

Il presente Accordo-Quadro decorre dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali proroghe concesse previo parere favorevole della Commissione Paritetica di cui all'art. 11.

Il presente Accordo-Quadro è soggetto a rinnovo ogni quattro anni, e può essere modificato di comune accordo tra le Parti mediante scambio di corrispondenza.

Il presente Accordo-Quadro è vincolante per l'INGV dalla data di decorrenza, mentre lo sarà per il Dipartimento ad avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti Organi di controllo, secondo le norme vigenti in materia.

PER IL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ing. Fabrizio CURCIO)



FABRIZIO
CURCIO
28.12
.2021
19:32:49
UTC

PER L'ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
(prof. Carlo DOGLIONI)



Carlo Doglioni
ISTITUTO
NAZIONALE DI
GEOFISICA E
VULCANOLOGIA
Presidente
28.12.2021
13:59:26
GMT+01:00

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.